

## REGOLAMENTO PARTECIPAZIONI ED ADESIONI DELLA CAMERA

### **Art. 1**

1. La Camera di Commercio di Benevento, allo scopo di promuovere lo sviluppo del sistema economico locale, può partecipare o aderire a organismi anche associativi, enti, consorzi e società di cui all'art.2 comma 2 della legge 580/93 al fine di una migliore tutela di interessi economici generali e di sviluppo economico e sociale del territorio a livello locale, regionale e nazionale, compatibili con le finalità assegnate alla Camera dalla legge e dallo Statuto camerale.

2. Ai sensi dell'art.30 dello Statuto Camerale la Camera può acquisire partecipazioni in società, consorzi e società consortili. Può altresì partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo sociale ed economico compatibili con le finalità assegnate alla Camera di Commercio dalla legge e dallo stesso Statuto camerale. La scelta deve avvenire sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo che essa può dare allo sviluppo dell'economia locale.

### **Art. 2**

1. La adozione della delibera è di competenza della Giunta camerale (art.30 Statuto camerale) ad eccezione di quella per l'adesione agli organismi nazionali e regionali promossi dal sistema camerale per i quali è competente il Consiglio camerale (art.3 comma 5 dello statuto camerale)

### **Art. 3**

1. Le istanze dirette ad ottenere la partecipazione o l'adesione di cui all'art.1 devono essere supportate da adeguata motivazione in ordine alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'organismo.

2. L'istanza, qualora trattasi di organismo già in vita, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, da copia dell'ultimo bilancio approvato nonché dall'elenco degli assetti proprietari. Qualora trattasi di organismo da costituire il promotore deve allegare bozza di Statuto ad indicare la composizione della presunta compagine sociale.

## **Art. 4**

1. Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, la Camera di Commercio non può costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito del proprio livello di competenza.

2. È fatto divieto di assumere impegni a carattere illimitato a carico del bilancio camerale. Si esclude, pertanto, la possibilità di aderire con una quota che potrebbe impropriamente partecipare al fondo dei soggetti pubblici e privati richiedenti.

3. Nessun apporto finanziario potrà essere previsto dall'organismo a carico della Camera senza il preventivo espresso consenso della Giunta Camerale.

## **Art. 5**

1. Nella Statuto dell'organismo a cui la Camera partecipa o aderisce o in altro atto convenzionale dovrà essere espressamente prevista la presenza, nell'organo di gestione e di controllo, di un rappresentante della Camera, indicato dalla Giunta camerale, salvo diverse motivate decisioni della stessa.

2. La Giunta camerale fissa le direttive per le nomine di rappresentanti della Camera di Commercio presso le strutture partecipate o cui aderisce nonché gli indirizzi per la presenza dei predetti rappresentanti della Camera affinché possano esprimere in quella sede posizioni confrontate con l'Ente rappresentato.

3. Lo Statuto dell'organismo a cui la Camera partecipa o aderisce deve prevedere la facoltà di recesso dall'organismo stesso, dietro preavviso non superiore a sei mesi, qualora la Camera non ritenga più funzionale ai propri fini istituzionali la partecipazione.

## **Art. 6**

1. I predetti rappresentanti dovranno presentare alla Camera gli atti fondamentali di direzione e gestione (per es.: programma di attività,

bilancio di esercizio, interventi di gestione straordinaria) da trasmettere all'Ente camerale al fine di mantenere un costante processo di informativa con gli Organi di governo della Camera. I rappresentanti avranno cura di relazionare assiduamente e comunque sempre a richiesta degli Organi di governo sullo svolgimento dell'azione dell'organismo partecipato in questione.

2. Al fine di garantire una maggiore rappresentatività del sistema e continuità nella carica la Giunta, nella preposizione ad un organo di gestione e di controllo, darà priorità ai componenti degli organi camerali - salvo l'ipotesi in cui siano richieste qualità di tipo tecnico/dirigenziale nei rappresentanti da individuare - richiedendo garanzie di impegno e di presenza alle riunioni degli organi delle partecipate, al fine di evitare difficoltà nella gestione delle riunioni.

3 La Giunta, ove possibile, eviterà la concentrazione di incarichi per aree territoriali o per settori di specifica attività dell'amministratore designato.

4. Qualora il rappresentante camerale non dovesse più ricoprire cariche camerali, dovrà mettere a disposizione il proprio mandato anche prima della scadenza.

## **Art.7**

1. Le decisioni dagli Organi di governo camerale, quando ciò è consentito dalla natura e dal rilievo della partecipazione o dell'adesione, sono supportate con la presentazione, da parte dei rappresentanti camerali, di studi di fattibilità, master-plan, documenti programmatici o progettuali e simili che diano la dimensione, anche temporale, delle possibilità di sviluppo dell'attività della struttura e di ricaduta utile dei risultati sul sistema camerale, sulle PMI o sui destinatari dell'intervento.